

Modulo di sottoscrizione

Il presente Modulo di Sottoscrizione (di seguito il "Modulo di Sottoscrizione") è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni della Sicav di diritto lussemburghese, denominata **Janus Henderson Horizon Fund** (di seguito la "Sicav") a struttura multicomparto e multiclasse con sede: 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo.

Soggetto Incaricato dei Pagamenti: **Allfunds Bank S.A.U.**, (di seguito il "Soggetto Incaricato dei Pagamenti").

Soggetto abilitato al collocamento: **Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.** (di seguito il "Soggetto abilitato").

La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle informazioni riguardanti la stessa contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATA GRATUITAMENTE ALL'INVESTITORE COPIA DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'INVESTITORE "KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENT" (DI SEGUITO "KIID").

Utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza

In caso di sottoscrizioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Soggetto abilitato deve provvedere affinché il Modulo di Sottoscrizione utilizzato contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

1. DATI DEL SOTTOSCRITTORE

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)

Cognome e nome/Ragione sociale/Denominazione sociale		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Sesso	Codice Fiscale/ Partita IVA Italiano	Codice Fiscale estero *
Luogo di nascita	Data di nascita	Nazionalità	Professione	
Residenza / Sede legale	Indirizzo	C.A.P.	Città	Prov.
	Nazione	Telefono	Residenza fiscale	
Tipo di documento	Numero	Rilasciato da	Data rilascio	Luogo di rilascio
INVIO CORRISPONDENZA (solo se diverso da quello di residenza o dalla sede legale)				
<input type="text"/>				

SECONDO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Sesso	Codice Fiscale/ Partita IVA Italiano	Codice Fiscale estero *
Luogo di nascita	Data di nascita	Nazionalità	Professione	
Residenza	Indirizzo	C.A.P.	Città	Prov.
	Nazione	Telefono	Residenza fiscale	
Tipo di documento	Numero	Rilasciato da	Data rilascio	Luogo di rilascio

TERZO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Sesso	Codice Fiscale/ Partita IVA Italiano	Codice Fiscale estero *
Luogo di nascita	Data di nascita	Nazionalità	Professione	
Residenza	Indirizzo	C.A.P.	Città	Prov.
	Nazione	Telefono	Residenza fiscale	
Tipo di documento	Numero	Rilasciato da	Data rilascio	Luogo di rilascio

QUARTO SOTTOSCRITTORE DELEGATO** / PROCURATORE**

Cognome e nome		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Sesso	Codice Fiscale/ Partita IVA Italiano	Codice Fiscale estero *
Luogo di nascita	Data di nascita	Nazionalità	Professione	
Residenza	Indirizzo	C.A.P.	Città	Prov.
	Nazione	Telefono	Residenza fiscale	
Tipo di documento	Numero	Rilasciato da	Data rilascio	Luogo di rilascio

* Campo da compilare in caso di residenza anagrafica e/o fiscale estera. In caso di indisponibilità del codice fiscale estero o di più residenze fiscali estere compilare anche l'apposito Modulo di autocertificazione messo a disposizione dal Soggetto Abilitato.

** Nomina del Delegato / Procuratore - La delega è ammessa se accompagnata da procura notarile o dal "Modulo di procura per Sicav" messo a disposizione da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

Con la sottoscrizione il Sottoscrittore conferisce incarico al soggetto sopra indicato affinché in nome e per conto del Sottoscrittore stesso, il Delegato/Procuratore designato possa disporre la conversione delle azioni sottoscritte, il rimborso (anche totale), eventuali sottoscrizioni successive ed ogni altra operazione relativa alle azioni della Sicav.

Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto sopra indicato, sono validi fino a quando non sarà fatta pervenire al Soggetto abilitato la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i Sottoscrittori e a mezzo lettera raccomandata a/r e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche. È onere del Soggetto abilitato procedere all'identificazione (anche ai fini della normativa anticiclaggio) del Delegato/Procuratore all'atto della prima operazione sulle azioni dallo stesso disposta.

(di seguito "Sottoscrittore")

DIRITTI PATRIMONIALI ED AMMINISTRATIVI

Le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti (patrimoniali ed amministrativi) connessi all'adesione e partecipazione alla Sicav saranno impartite:

- congiuntamente, a firma di tutti i Sottoscrittori disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei Sottoscrittori

In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte.

La sottoscrizione si intende sempre effettuata a firme disgiunte nel caso di collocamento tramite tecniche di comunicazione a distanza, salvo ove diversamente consentito dal Soggetto abilitato.

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Sottoscrittore, i Sottoscritti dichiarano di prendere atto che tutte le comunicazioni, incluse le lettere di conferma, verranno inviate al primo Sottoscrittore.

In caso di operatività a firme disgiunte, si rimanda al paragrafo relativo alle attestazioni e prese d'atto – sezione 7 lettera e.

2. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione di azioni della Sicav avverrà secondo una delle seguenti modalità:

- Unica soluzione (di seguito anche "PIC") per l'importo lordo complessivo di Euro _____ Divisa _____
(indicare importo e divisa se diversi da euro)

Denominazione comparto	CODICE ISIN*	Divisa	Classe/i di azioni	Importo lordo investito	Sconto Commissione ¹

Minimi di sottoscrizione: Azioni A1, A2, A3, X2 e X3 2.500 euro per comparto.

¹ Qualora non sia indicato nulla si applica la commissione stabilita dal Soggetto abilitato nel rispetto dei limiti massimi indicati nel Prospetto e/o nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

* In caso di discordanza tra il nome del comparto, la divisa, la classe e il codice Isin, farà fede il codice Isin.

La modalità di sottoscrizione PAC è ammessa solo per i comparti ad accumulazione di proventi.

- Piano di Accumulo (di seguito anche "PAC") per l'importo lordo complessivo di Euro _____ Sconto Commissionale¹ _____ %
(modalità di investimento disponibile solo ove consentito dalla Sicav e/o dal Soggetto abilitato e/o dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti)

Denominazione comparto	CODICE ISIN*	Divisa	Classe/i di azioni	Importo primo versamento ² Euro	Importo rata ³ Euro

Periodicità versamenti: Mensile Trimestrale

Numero complessivo versamenti Mensili _____ Trimestrali _____

¹ Qualora non sia indicato nulla si applica la commissione stabilita dal distributore nel rispetto dei limiti massimi indicati nel Prospetto e/o nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

- ² L'importo del versamento iniziale deve essere pari a: almeno N. 12 versamenti unitari mensili N. 4 versamenti trimestrali

³ L'importo minimo della rata è di Euro 100 in caso di versamenti mensili ovvero di Euro 300 in caso di versamenti trimestrali, aumentabili di Euro 50 o multipli.

Il numero delle rate mensili complessive può essere pari a 60 - 120 - 180
Il numero delle rate trimestrali complessive può essere pari a 20 - 40 - 60

* In caso di discordanza tra il nome del comparto, la divisa, la classe e il codice Isin, farà fede il codice Isin.

3. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Sottoscrittore corrisponde:

- l'importo complessivo della sottoscrizione in unica soluzione (PIC) pari a Euro _____
- l'importo iniziale del Piano di Accumulo (versamento iniziale PAC) pari a Euro _____

mediante:

- AB Assegno Bancario NON TRASFERIBILE AC Assegno Circolare NON TRASFERIBILE
emesso all'ordine di Allfunds Bank S.A.U. Succursale di Milano/Janus Henderson Horizon Fund

Numero assegno _____ Banca _____ Data _____

Gli assegni sono accettati salvo buon fine

- BONIFICO BANCARIO

Ordinante _____ Tramite la Banca _____

Codice IBAN _____

A favore di Allfunds Bank S.A.U. Succursale di Milano/Janus Henderson Horizon Fund

IT67W0347901600000800766200

Codice IBAN _____

Riservato ai correntisti Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

Il richiedente, titolare del conto richiamato acceso presso il Soggetto abilitato, autorizza l'addebito sullo stesso, se indicato, e dispone che il relativo importo sia utilizzato per la presente sottoscrizione.

Luogo e data _____ Firma (solo se il Cliente è correntista Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.) _____

- SDD – Per i versamenti successivi di un PAC (per tale modalità si allega il modulo SDD)

Il primo versamento mediante Piano di Accumulo può avvenire tramite uno qualsiasi dei summenzionati mezzi di pagamento, mentre i versamenti successivi possono avvenire esclusivamente tramite SDD.

Copia della disposizione deve essere allegata al presente Modulo di Sottoscrizione.

La normativa vigente vieta il pagamento in contanti, quindi non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti nemmeno per il tramite dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PROVENTI

In caso di sottoscrizioni di azioni a distribuzione di proventi, il Sottoscrittore chiede che gli importi:

- siano reinvestiti (se previsto dalla Sicav)
- siano pagati presso il conto corrente

Codice IBAN _____ Banca _____

Intestato a (il C/c deve essere intestato ad almeno uno dei Sottoscrittori)

VALUTA DEI MEZZI DI PAGAMENTO

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	Assegni su Piazza	Assegni fuori Piazza	Bonifici
Allfunds Bank S.A.U.	Primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione.	Primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione.	Disponibilità certa sul conto della Sicav* Valuta riconosciuta dalla banca ordinante o giorno di ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se successivo.

* si intende entro il Cut off di invio degli ordini

Il Sottoscrittore è consapevole e accetta che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch operi, altresì, quale beneficiario dei pagamenti relativi alle sottoscrizioni con l'obbligo di trasmettere detti pagamenti alla SICAV in forma cumulata.

4. CONFERIMENTO DI MANDATO

Con la sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicato dal Soggetto abilitato che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore:

- (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione, rimborso e versamento aggiuntivo;
- (ii) richieda la registrazione delle azioni in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e "per conto terzi" nel registro degli azionisti della Sicav;
- (iii) espleti tutte le formalità amministrative connesse e conseguenti all'esecuzione del contratto.

In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti il presente mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento dal Sottoscrittore per il tramite del Soggetto abilitato con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti nella quale dovrà essere specificato altresì a quale nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti occorrerà fare riferimento.

La titolarità in capo al Sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del Sottoscrittore. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene presso di sé le evidenze dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di azioni sottoscritte da ciascuno di essi.

5. OPERAZIONI SUCCESSIVE

Il Sottoscrittore di uno dei comparti della Sicav di cui al presente Modulo di Sottoscrizione può effettuare sottoscrizioni successive ed operazioni di conversione tra comparti della Sicav in conformità al Prospetto e a quanto indicato nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione. Tale facoltà vale anche per i comparti della Sicav medesima successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché al Sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

6. FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione da parte del Sottoscrittore. Tale data coincide con la data di conclusione del contratto di sottoscrizione. Entro detto termine il Sottoscrittore può comunicare al Soggetto abilitato o al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza spese, né corrispettivo.

La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede e le filiali del Soggetto abilitato e nei confronti dei clienti professionali. La sospensiva non trova inoltre applicazione nei casi di sottoscrizioni successive a condizione che al Sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informazione relativa al comparto di cui si richiede la sottoscrizione.

Alla sottoscrizione di parti di organismo di investimento collettivo tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applica la sospensiva di 14 (quattordici) giorni prevista per l'esercizio del diritto di recesso ex 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo.

7. DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il Sottoscrittore

preme che:

- ha sottoscritto il "Modulo Unico" del Soggetto abilitato che raccoglie i consensi, le autorizzazioni e le informazioni necessarie al Soggetto abilitato per lo svolgimento del servizio di collocamento ai sensi della normativa di riferimento applicabile;
- ha preso visione, in ogni sua parte, della ulteriore documentazione informativa ricevuta secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni tra cui anche l'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione contenente le informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni della Sicav (di seguito anche "Allegato al Modulo di Sottoscrizione");
- prende atto che, nel suo interesse, è invitato a verificare l'esattezza dei dati anagrafici, inclusa l'autocertificazione fiscale indicata nella sezione anagrafica del presente modulo, e dell'importo versato riportato nella lettera di conferma del presente investimento che riceverà nei termini previsti dalla normativa di riferimento. A tale proposito prende altresì atto che qualora la lettera di conferma di cui sopra non dovesse pervenirgli all'indirizzo indicato, è invitato, nel suo stesso interesse, a telefonare al numero del Soggetto abilitato 02.55.50.61.32;
- prende atto che è fatto divieto ai Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede del Soggetto abilitato di riscuotere denaro, assegni o altri titoli ad essi intestati.

Dichiara:

- (i) di aver ricevuto, esaminato ed accettato il KIID consegnato dal Soggetto abilitato relativo alle azioni dei comparti oggetto della presente sottoscrizione/operazioni successive e l'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.
Dichiara di essere a conoscenza che la vigente versione del Prospetto è disponibile gratuitamente, su richiesta, presso il Soggetto abilitato.
Dichiara che la sottoscrizione è effettuata in conformità al Prospetto e all'Allegato al Modulo di Sottoscrizione
- (ii) di non essere residente e/o cittadino degli Stati Uniti d'America o nei suoi territori o di non essere residente e/o cittadino di uno dei territori indicati nel Prospetto nei quali l'offerta di Azioni della Sicav non è consentita o soggetta a restrizioni, e che non possiede né possiederà azioni della Sicav per conto o nell'interesse di un residente e/o cittadino di tali territori, così come indicato nel Prospetto. Si impegna a non trasferire le azioni a Soggetti statunitensi o a soggetti residenti nei territori definiti nel Prospetto e ad informare senza ritardo il Soggetto abilitato qualora dovesse diventare soggetto statunitense poiché in tal caso potrebbe essere soggetto alle ritenute alla fonte e alle disposizioni in materia di dichiarazione fiscale vigenti negli Stati Uniti;
- (iii) di autorizzare il Soggetto abilitato, nel caso di riscontro di mancato buon fine del mezzo di pagamento, a richiedere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, la liquidazione delle azioni eventualmente emesse di sua pertinenza ed a rivalersi sul ricavato derivante, salva la rifusione degli eventuali ulteriori danni;
- (iv) di essere informato in merito alla esistenza e alla natura dei conflitti di interesse e degli incentivi in capo al Soggetto abilitato, fatto salvo il suo diritto di richiedere maggiori dettagli in proposito;
- (v) di essere consapevole ed accettare che la sottoscrizione e partecipazione alla Sicav è regolata dal Prospetto e dalla legge lussemburghese e che ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del rapporto, nessuna esclusa, è rimessa alla esclusiva competenza del foro della città di Dublino, Repubblica di Irlanda, salvo il caso in cui il Sottoscrittore rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. italiano n. 206/05, per il quale resta ferma la competenza del foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;
- (vi) di essere a conoscenza che la richiesta di sottoscrizione può essere rifiutata;
- (vii) di avere un'età superiore ai 18 anni;
- (viii) in caso di sottoscrizione a seguito di una raccomandazione formulata da un Consulente Finanziario della Banca, di avere ricevuto una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e delle verifiche svolte ai fini della raccomandazione, nonché una apposita informativa sui costi del prodotto e del servizio.

Prende atto che:

- a. le azioni saranno emesse in forma nominativa, non comprovate dai certificati, registrate a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Questi tiene presso di sé le evidenze dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità delle azioni in capo al Sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma delle operazioni;
- b. le istruzioni sulla cointestazione, l'indirizzo di corrispondenza, il consenso al trattamento dei dati personali ed il mandato conferito al Soggetto Incaricato dei Pagamenti con il Modulo di Sottoscrizione, si intendono validi sino a diversa istruzione e riferiti a tutti gli investimenti in azioni della Sicav effettuati dai medesimi intestatari indicati sul fronte;
- c. in caso di mancato esercizio del diritto di recesso di cui al precedente punto 6), l'emissione di azioni avviene al prezzo di offerta del primo giorno di valutazione successivo al termine della sospensiva;
- d. le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso saranno effettuate con le modalità, nei termini ed alle condizioni economiche previste dal Prospetto e descritte nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione vigenti al momento dell'operazione, a condizione della disponibilità del mezzo di pagamento;
- e. qualora il mandato di cui al presente Modulo di Sottoscrizione sia conferito a firme disgiunte, ciascun Sottoscrittore potrà esercitare singolarmente ogni diritto e facoltà derivanti dai rapporti di mandato. In tale ipotesi, qualora prima dell'esecuzione delle istruzioni impartite da uno dei Sottoscrittori, pervengano dagli altri Sottoscrittori, istruzioni incompatibili con quelle date in precedenza, la Sicav e/o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, restando indenni da ogni responsabilità derivante, si asterranno dal darvi esecuzione e dal dare esecuzione a qualsiasi istruzione pervenuta anche successivamente, fino a che non pervengano da tutti i Sottoscrittori, istruzioni concordi;
- f. le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto (ove applicabili) possono non essere accettate;
- g. la Sicav, la Società di Gestione e la Banca Depositaria della Sicav e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai soggetti collocatori che operano con tecniche di comunicazione a distanza, non sono responsabili della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal Sottoscrittore e sono del tutto estranee ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione dei servizi di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza. I soggetti che operano con mezzi di comunicazione a distanza sono esclusivamente quelli individuati nell'apposito elenco.

8. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento Europeo 2016/679 - "GDPR")

Il Sottoscrittore dichiara inoltre:

- di aver ricevuto copia e/o preso visione della documentazione relativa al trattamento dei dati personali fornita dal Soggetto Collocatore e dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali e delle rilevanti norme di applicazione italiana. Il Soggetto Collocatore e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti agiranno in veste di titolare autonomo del trattamento. In particolare, per il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, si rinvia alla documentazione disponibile sul sito <https://allfunds.com/it/data-protection/>
- che la SICAV non raccoglie, usa o processa i propri dati personali per effetto della sottoscrizione del presente Modulo. Per ulteriori dettagli sui limitati casi in cui la SICAV è soggetta all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali si prega di prendere visione della Privacy Policy della SICAV sul sito www.janushenderson.com, disponibile in formato cartaceo inviando una richiesta all'indirizzo di posta elettronica privacy@janushenderson.com.

9. ATTESTAZIONE FINALE

- Il Sottoscrittore dichiara di aver letto, compreso e completato in ogni sua parte il presente Modulo di Sottoscrizione che si compone di n. 5 pagine e dell'Allegato;
- il Sottoscrittore, premesso tutto quanto precede, conferma sotto la sua responsabilità, l'esattezza dei dati riportati nel Modulo di Sottoscrizione ed accetta integralmente le previsioni ivi contenute.

Firma 1° Sottoscrittore

Firma 2° Sottoscrittore

Firma 3° Sottoscrittore

Firma 4° Sottoscrittore / Delegato / Procuratore

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del cod.civ., il Sottoscrittore dichiara di approvare specificatamente le clausole riportate alla precedente Sezione 7, e, segnatamente, quelle di cui ai punti: (iii) (rifusione dei danni per mancato buon fine del mezzo di pagamento), (v) (legge regolatrice e foro competente), ai punti e. (firma disgiunta e limitazioni di responsabilità in relazione al mandato) e g. (limitazione di responsabilità per ordini impartiti a distanza) della Sezione "Prende atto che".

Luogo, provincia e data

Firma 1° Sottoscrittore

Firma 2° Sottoscrittore

Firma 3° Sottoscrittore

Firma 4° Sottoscrittore / Delegato / Procuratore

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DELL'ADEGUATA VERIFICA

Il sottoscritto _____ codice _____

ai sensi della normativa antiriciclaggio e relativi regolamenti attuativi vigenti, in qualità di Soggetto incaricato dell'Adeguata Verifica, attesta con la presente sottoscrizione di aver svolto tutte le attività prescritte a suo carico dalla normativa di riferimento.

Luogo, provincia e data

Firma del soggetto incaricato dell'adeguata verifica

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Comparti commercializzati in Italia da Janus Henderson Horizon Fund (la "SICAV" o la "Società")

DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE: 17 giugno 2021

DATA DI VALIDITÀ DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE: 18 giugno 2021

NOME DEL COMPARTO	CATEGORIE DI AZIONI¹	VALUTA²	ISIN	DATA DI INIZIO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE
Asian Dividend Income Fund	A2	USD	LU0264606111	2007
Asian Dividend Income Fund	A2	EUR	LU0572939261	2011
Asian Dividend Income Fund	A3q	USD	LU0264605907	2011
Asian Dividend Income Fund	A3q	EUR	LU0572940194	2011
Asian Dividend Income Fund	X2	USD	LU0264606624	2007
Asian Growth Fund	A2	USD	LU0011890851	2000
Asian Growth Fund	X2	USD	LU0247700106	2000
Asia-Pacific Property Income Fund	A3	USD	LU0229494629	2011
Asia-Pacific Property Income Fund	A2	USD	LU0229494975	2006
Asia-Pacific Property Income Fund	A2	EUR	LU0572942307	2011
Asia-Pacific Property Income Fund	X2	USD	LU0247698441	2006
Biotechnology Fund	A2	USD	LU1897414303	2018
China Opportunities Fund	A1	USD	LU0327786827	2011
China Opportunities Fund	A2	USD	LU0327786744	2008
China Opportunities Fund	A2	EUR	LU0572944774	2011
China Opportunities Fund	X2	USD	LU0327787395	2008
Emerging Market Corporate Bond Fund	A2	USD	LU1120394736	2014
Emerging Market Corporate Bond Fund	A2	HEUR	LU1120395543	2017
Emerging Market Corporate Bond Fund	X2	USD	LU1120394900	2014
Euro Corporate Bond Fund	A3	EUR	LU0451950405	2011
Euro Corporate Bond Fund	A2	EUR	LU0451950314	2010
Euro Corporate Bond Fund	X3q	EUR	LU0828815067	2012
Euro Corporate Bond Fund	X2	EUR	LU0451950744	2010
Euro High Yield Bond Fund	A2	EUR	LU0828815570	2012
Euro High Yield Bond Fund	A3q	EUR	LU0828815224	2012
Euro High Yield Bond Fund	X2	EUR	LU0828820901	2012
Euro High Yield Bond Fund	X3q	EUR	LU0828821115	2012
Euroland Fund	A2	EUR	LU0011889846	2000

¹ Le lettere "m", "q" e "s" accanto alla categoria di azioni indicano la frequenza di distribuzione della relativa categoria (rispettivamente, "m" mensile, "q" trimestrale e "s" semestrale)

² Nel caso in cui la valuta dell'investimento sia diversa dalla valuta di riferimento del relativo comparto o dalle valute indicate nel presente Modulo di sottoscrizione, si procederà alla necessaria conversione valutaria per conto, a rischio e spese del richiedente.

Euroland Fund	X2	EUR	LU0247695934	2000
European Growth Fund	A2	EUR	LU0503932328	2010
European Growth Fund	X2	EUR	LU0503932831	2010
Global Equity Income Fund	A2	USD	LU1059380805	2014
Global Equity Income Fund	A3q	EUR	LU1059380391	2014
Global Equity Income Fund	A3q	USD	LU1059380557	2014
Global Equity Income Fund	X3q	USD	LU1061745128	2014
Global High Yield Bond Fund	A2	USD	LU0978624194	2013
Global High Yield Bond Fund	A2	HEUR	LU0978624277	2017
Global High Yield Bond Fund	A3q	HEUR	LU0999457616	2017
Global Multi-Asset	A1	HEUR	LU1253842188	2015
Global Multi-Asset	A2	HEUR	LU1253842006	2015
Global Multi-Asset	X2	HEUR	LU1253842345	2015
Global Natural Resources Fund	A2	EUR	LU1073139583	2014
Global Natural Resources Fund	A2	USD	LU1120392870	2014
Global Natural Resources Fund	X2	EUR	LU1077968276	2014
Global Property Equities Fund	A3q	USD	LU0209137206	2011
Global Property Equities Fund	A2	USD	LU0209137388	2005
Global Property Equities Fund	A2	EUR	LU0264738294	2011
Global Property Equities Fund	A2	HEUR	LU0828244219	2017
Global Property Equities Fund	X2	USD	LU0247699092	2005
Global Smaller Companies Fund	A2	USD	LU1983261782	2019
Global Smaller Companies Fund	A2	EUR	LU1984712320	2019
Global Sustainable Equity Fund	A2	USD	LU1983259539	2019
Global Sustainable Equity Fund	A2	EUR	LU1984711512	2019
Global Sustainable Equity Fund	A2	HEUR	LU1983259885	2019
Global Sustainable Equity Fund	X2	USD	LU2183131247	2021
Global Technology Leaders Fund	A1	USD	LU0209158467	2011
Global Technology Leaders Fund	A2	USD	LU0070992663	2000
Global Technology Leaders Fund	A2	EUR	LU0572952280	2011
Global Technology Leaders Fund	A2	HCHF	LU0892275776	2015
Global Technology Leaders Fund	X2	USD	LU0247699415	2000
Global Technology Leaders Fund	X2	EUR	LU0572954062	2011
Japanese Smaller Companies Fund	A2	USD	LU0011890265	2000
Japanese Smaller Companies Fund	A2	HUSD	LU0976556935	2015
Japanese Smaller Companies Fund	A2	HEUR	LU1572378708	2017

Japanese Smaller Companies Fund	X2	USD	LU0247699928	2000
Japanese Smaller Companies Fund	X2	HEUR	LU1572380191	2017
Japan Opportunities Fund	A2	USD	LU0011889929	2000
Japan Opportunities Fund	X2	USD	LU0247699761	2000
Pan European Absolute Return Fund	A1	EUR	LU0264597450	2011
Pan European Absolute Return Fund	A2	EUR	LU0264597617	2007
Pan European Absolute Return Fund	X2	EUR	LU0264598342	2007
Pan European Equity Fund	A1	EUR	LU0209157733	2011
Pan European Equity Fund	A2	EUR	LU0138821268	2001
Pan European Equity Fund	X2	EUR	LU0247697120	2001
Pan European Property Equities Fund	A3	EUR	LU0209156925	2011
Pan European Property Equities Fund	A2	HUSD	LU1059379971	2014
Pan European Property Equities Fund	A2	EUR	LU0088927925	2000
Pan European Property Equities Fund	X2	EUR	LU0247697476	2000
Pan European Smaller Companies Fund	A2	EUR	LU0046217351	2000
Pan European Smaller Companies Fund	X2	EUR	LU0247697633	2000
Strategic Bond Fund	A2	USD	LU1627460816	2017
Strategic Bond Fund	A2	HEUR	LU1627461624	2017
Total Return Bond Fund	A2	EUR	LU0756065164	2012
Total Return Bond Fund	A3q	EUR	LU0756065081	2013
Total Return Bond Fund	X2	EUR	LU0756066568	2012

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI DELLA SOCIETA'

1. Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e incaricati di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia

I soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e altresì incaricati dalla SICAV quali soggetti designati a curare i rapporti con gli investitori (singolarmente il "Soggetto Abilitato" o i "Soggetti Abilitati") sono i seguenti:

- RBC Investor Service Bank S.A., succursale di Milano, Via Vittor Pisani, 26 - 20124 Milano;
- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano;
- Société Générale Securities Services S.p.A., in forma abbreviata SGSS S.p.A., con sede legale e direzione generale di SGSS in Via Benigno Crespi, 19/A – MAC2 20159 Milano;
- Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, con sede in Via Bocchetto 6, 20123 Milano.
- Banca Sella Holding S.p.A., piazza Gaudenzio Sella, 1, 13900 Biella.

2. Banca depositaria

BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo, 33 rue de Gasperich L-5826, Hesperange, Granducato di Lussemburgo è stata nominata dalla Società come propria Banca depositaria per la custodia dei propri beni nell'interesse esclusivo dei sottoscrittori delle Azioni.

3. Soggetti Abilitati

I Soggetti Abilitati: (i) svolgono le funzioni di intermediazione nei pagamenti con riguardo alle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione delle Azioni dei comparti elencati nel Modulo di sottoscrizione; (ii) curano l'attività amministrativa relativa alle richieste di

sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dai Collocatori; (iii) attivano le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto; (iv) regolano i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle Azioni; (v) inviano le lettere di conferma delle operazioni effettuate; (vi) espletano tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le Azioni.

Si precisa che le suddette funzioni sono svolte presso le sedi dei Soggetti Abilitati.

Per quanto riguarda la sola funzione di intrattenimento dei rapporti con gli investitori, la stessa è attribuita ai Collocatori presso il quale il sottoscrittore ha effettuato l'investimento, ad eccezione della ricezione e l'esame dei relativi reclami, per la quale la Società ha nominato Henderson Management S.A., sede secondaria di Milano, Via Dante 14, 20121.

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA SOCIETA'

4. Modalità di trasmissione

I Collocatori hanno l'obbligo, anche ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile, di trasmettere al Soggetto Abilitato le domande di sottoscrizione, di rimborso e di conversione ricevute dagli investitori entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione.

Alternativamente ciascun Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, potrà trasmettere tali domande sulla base di un apposito mandato di rappresentanza conferito dal sottoscrittore contestualmente alla richiesta di sottoscrizione delle Azioni per provvedere, in nome e per conto dello stesso, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto Abilitato.

I Soggetti Abilitati provvedono, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla ricezione delle domande di sottoscrizione e dei mezzi di pagamento (se successiva) a trasmettere alla SICAV i dati concernenti le domande di sottoscrizione, rimborso o conversione, presso l'Agente per i Trasferimenti.

Sottoscrizione

Le richieste di sottoscrizione delle Azioni pervenute all'Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente. Nel momento in cui le domande di sottoscrizione vengono trasmesse dai Collocatori al Soggetto Abilitato, i Collocatori devono specificare se trova applicazione la facoltà di recesso ai sensi dell'articolo 30, 6° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. In tale caso, alla domanda di sottoscrizione verrà dato seguito entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di ripensamento di sette giorni.

La firma del Modulo di sottoscrizione comporta da parte del sottoscrittore il conferimento al Collocatore o al Soggetto Abilitato di un mandato senza rappresentanza:

- a sottoscrivere le Azioni;
- a richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto del sottoscrittore, delle Azioni nel libro degli azionisti della SICAV;
- a inoltrare le richieste di conversione tra comparti pervenute dai sottoscrittori in qualità di mandanti;
- ad espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle Azioni, su istruzione e per conto dei sottoscrittori.

I Collocatori o i Soggetti Abilitati, in qualità di mandatari senza rappresentanza, vengono iscritti nel libro degli azionisti della SICAV. All'atto della sottoscrizione le Azioni entrano automaticamente nella titolarità dei Sottoscrittori, la quale è comprovata dalle lettere di conferma.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata a/r. In caso di sostituzione di un Collocatore o di un Soggetto Abilitato, salve diverse istruzioni, il mandato loro attribuito si intende automaticamente conferito al relativo sostituto.

Sottoscrizione mediante Piano di Accumulo del Capitale (PAC)

La sottoscrizione delle Azioni può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo (PAC) la cui durata è fissata tra un minimo di 3 ed un massimo di 15 anni. I versamenti possono essere mensili o trimestrali e la rata unitaria minima rispettivamente di Euro 100 o 300 aumentabili di 50 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno un trimestre.

Il Sottoscrittore può effettuare versamenti anticipati nell'ambito dei Piani di Accumulo, purché siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del PAC. Tali versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del piano di accumulo.

Il Sottoscrittore può altresì chiedere la conversione delle Azioni già sottoscritte nell'ambito del PAC e/o indicare, per le rate ancora mancanti, un diverso comparto rispetto a quello originariamente scelto.

Fermo restando quanto sopra previsto, per modificare le altre caratteristiche del PAC sottoscritto è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. È possibile non completare il Piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi dandone comunicazione al Soggetto Abilitato tramite il Collocatore.

Il PAC potrà essere sospeso nel caso in cui il pagamento della rata periodica risulti respinto per tre volte consecutive; successivamente potrà essere riattivato in qualsiasi momento senza addebito di alcuna spesa. Il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste.

Si precisa che, con riferimento alle commissioni di sottoscrizione applicabili all'intero ammontare dell'investimento e cioè, versamento iniziale più totale delle rate mensili, saranno addebitate come di seguito indicato: per metà al versamento iniziale (nel limite del 30% dell'importo lordo del versamento iniziale) ed il residuo sulle rate rimanenti.

Gli Investitori sono pregati di notare che in caso di estinzione anticipata del PAC e di mancato pagamento di tutte le rate del Piano, essi non dovranno più pagare le Commissioni di Sottoscrizione, ma quelle già pagate non saranno rimborsabili.

Pertanto, un'estinzione anticipata del PAC comporterà il pagamento di Commissioni di Sottoscrizione ad un'aliquota effettiva più elevata di quella indicata nel presente Modulo di sottoscrizione.

Per ulteriori informazioni sulle commissioni applicabili si rinvia al paragrafo C.9 che segue.

Rimborso

Gli azionisti, che abbiano acquistato Azioni attraverso un Collocatore, devono effettuare la loro richiesta di rimborso per iscritto, indirizzata alla Società e consegnata al Collocatore. Tale richiesta dovrà contenere i dettagli e le informazioni previste nel paragrafo *"Come possono gli azionisti riscattare le loro azioni?"* del Prospetto.

Le richieste di rimborso delle Azioni pervenute all'Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente.

Conversione

Gli azionisti hanno la facoltà di convertire in ogni momento le Azioni di un comparto in Azioni di un altro comparto, salvo gli importi minimi di sottoscrizione dei comparti. Per effettuare la conversione totale o parziale delle Azioni, un azionista potrà effettuare la richiesta al Collocatore, che la inoltrerà al Soggetto Abilitato. Tale richiesta dovrà contenere i dettagli e le informazioni previste nel paragrafo *"E' possibile effettuare una conversione fra investimenti?"* del Prospetto.

Le richieste di conversione delle Azioni pervenute all'Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente.

5. Lettere di conferma

Il Soggetto Abilitato invia agli investitori una lettera di conferma per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso e conversione.

Per i PAC le lettere di conferma degli investimenti successivi sono inviate in forma riepilogativa con cadenza semestrale.

6. Tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione delle Azioni della Società attraverso un Collocatore, nonché le operazioni di rimborso e conversione possono avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Collocatori possono attivare servizi "on-line" che, previa identificazione del sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano agli investitori di operare in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire, delle informazioni dovute agli investitori, delle modalità alternative per impartire disposizioni in caso di temporaneo non funzionamento del sistema internet o della rete telefonica e dell'esistenza o meno di procedure extragiudiziali di ricorso è riportata nei siti predisposti in italiano allo scopo.

In ogni caso, l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori e non grava sui tempi di esecuzione delle loro operazioni ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse, rimborsate o convertite, fermo restando che le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

Ogni lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella scritta.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

7. Indicazione specifica degli oneri applicati in Italia

Commissioni a carico degli Azionisti a valere direttamente sugli investimenti

All'atto di acquisto delle Azioni di Classe A1, A2 e A3 potrà essere applicata una commissione iniziale in percentuale dell'importo totale investito. La commissione iniziale è applicata in funzione dell'importo investito.

Con esclusivo riferimento alle Azioni di Classe X, verrà inoltre corrisposta ai Collocatori una commissione di distribuzione a titolo di compenso per i servizi di distribuzione prestati ai comparti. La commissione di distribuzione matura su base giornaliera, è pagabile posticipatamente ogni mese e si basa sul patrimonio netto medio giornaliero del relativo comparto.

Per ulteriori dettagli circa (i) l'applicazione specifica delle commissioni iniziali e di distribuzione per ciascun comparto e (ii) per la quota

parte delle stesse retrocessa ai collocatori, si rinvia alla tabella che segue.

COMPARTO	CATEGORIA DI AZIONE	COMMISSIONE INIZIALE ³	COMMISSIONE DI DISTRIBUZIONE	QUOTA PARTE RETROCESSA AI COLLOCATORI ⁴
Asian Dividend Income Fund	A2, A3q	5%	0	100%
Asian Dividend Income Fund	X2	0	0,60%	100%
Asian Growth Fund	A2	5%	0	100%
Asian Growth Fund	X2	0	0,60%	100%
Asia-Pacific Property Income Fund	A2, A3	5%	0	100%
Asia-Pacific Property Income Fund	X2	0	0,60%	100%
Biotechnology Fund	A2	5%	0	100%
China Opportunities Fund	A1, A2	5%	0	100%
China Opportunities Fund	X2	0	0,60%	100%
Emerging Market Corporate Bond Fund	A2	5%	0	100%
Emerging Market Corporate Bond Fund	X2	0	0,35%	100%
Euro Corporate Bond Fund	A2, A3	5%	0	100%
Euro Corporate Bond Fund	X2, X3q	0	0,35%	100%
Euro High Yield Bond Fund	A2, A3q	5%	0	100%
Euro High Yield Bond Fund	X2, X3q	0	0,35%	100%
Euroland Fund	A2	5%	0	100%
Euroland Fund	X2	0	0,60%	100%
European Growth Fund	A2	5%	0	100%
European Growth Fund	X2	0	0,60%	100%
Global Equity Income Fund	A2, A3q	5%	0	100%
Global Equity Income Fund	X3q	0	0,60%	100%
Global High Yield Bond Fund	A2, A3q	5%	0	100%
Global Multi-Asset Fund	A1, A2	5%	0	100%
Global Multi-Asset Fund	X2	0	0,60%	100%
Global Natural Resources Fund	A2	5%	0	100%
Global Natural Resources Fund	X2	0	0	100%
Global Property Equities Fund	A2, A3q	5%	0	100%
Global Property Equities Fund	X2	0	0,60%	100%
Global Smaller Companies Fund	A2	5%	0	100%
Global Smaller Companies Fund	A2	5%	0	100%

³ Si precisa che alle Azioni di Classe A1, A2 e A3 potrà essere applicata una Commissione iniziale compresa tra lo 0 e il 5% ove una Commissione iniziale di importo fisso non sia diversamente specificata.

⁴ La quota parte retrocessa ai collocatori si riferisce sia alla Commissione iniziale che a quella di distribuzione, ove non diversamente specificato.

Global Sustainable Equity Fund	A2	5%	0	100%
Global Sustainable Equity Fund	A2	5%	0	100%
Global Sustainable Equity Fund	A2	5%	0	100%
Global Sustainable Equity Fund	X2	0	0,60%	100%
Global Technology Leaders Fund	A1, A2	5%	0	100%
Global Technology Leaders Fund	X2	0	0,60%	100%
Japanese Smaller Companies Fund	A2	5%	0	100%
Japanese Smaller Companies Fund	X2	0	0,60%	100%
Japan Opportunities Fund	A2	5%	0	100%
Japan Opportunities Fund	X2	0	0,60%	100%
Pan European Absolute Return Fund	A1, A2	5%	0	100%
Pan European Absolute Return Fund	X2	0	0,60%	100%
Pan European Equity Fund	A1, A2	5%	0	100%
Pan European Equity Fund	X2	0	0,60%	100%
Pan European Property Equities Fund	A2, A3	5%	0	100%
Pan European Property Equities Fund	X2	0	0,60%	100%
Pan European Smaller Companies Fund	A2	5%	0	100%
Pan European Smaller Companies Fund	X2	0	0,60%	100%
Strategic Bond Fund	A2	5%	0	100%
Total Return Bond Fund	A2, A3q	5%	0	100%
Total Return Bond Fund	X2	0	0,35%	100%

Altre commissioni a carico degli Azionisti a valere direttamente sugli investimenti

Potrà essere inoltre applicata una commissione di negoziazione fino all'1% dell'importo lordo oggetto di rimborso sulle Azioni, appartenenti a qualsiasi Classe, che siano rimborsate entro i 90 giorni solari successivi al loro acquisto. Non è prevista alcuna retrocessione ai Collocatori. Per il servizio di assistenza agli Azionisti, è prevista l'applicazione di una commissione annua di ammontare pari allo 0,50% per i comparti Regionali e Specialistici e allo 0,25% per i comparti Obbligazionari. La commissione in oggetto è calcolata sul patrimonio netto medio giornaliero del Comparto e si applica con riferimento alle Azioni di Classe A e di Classe X di ciascun comparto. La commissione matura su base giornaliera ed è pagabile posticipatamente ogni mese. Non è prevista alcuna retrocessione ai Collocatori.

Spese Operative Annue del comparto a valere sugli attivi del comparto

Si rappresentano di seguito in forma tabellare le principali spese operative annue a carico del Comparto:

COMPARTO	CATEGORIA DI AZIONE	COMMISSIONE DI GESTIONE	QUOTA PARTE RETROCESSA AI COLLOCATORI
Asian Dividend Income Fund	A2, A3q	1,20%	60%
Asian Dividend Income Fund	X2	1,20%	60%
Asian Growth Fund	A2	1,20%	60%
Asian Growth Fund	X2	1,20%	60%
Asia-Pacific Property Income Fund	A2, A3	1,20%	60%
Asia-Pacific Property Income Fund	X2	1,20%	60%

Biotechnology Fund	A2	1,20%	60%
China Opportunities Fund	A1, A2	1,20%	60%
China Opportunities Fund	X2	1,20%	60%
Emerging Market Corporate Bond Fund	A2	0,75%	60%
Emerging Market Corporate Bond Fund	X2	1,00%	60%
Euro Corporate Bond Fund	A2, A3	0,75%	60%
Euro Corporate Bond Fund	X2, X3q	0,75%	60%
Euro High Yield Bond Fund	A2, A3q	0,75%	60%
Euro High Yield Bond Fund	X2, X3q	0,75%	60%
Euroland Fund	A2	1,20%	60%
Euroland Fund	X2	1,20%	60%
European Growth Fund	A2	1,20%	60%
European Growth Fund	X2	1,20%	60%
Global Equity Income Fund	A2, A3q	1,20%	60%
Global Equity Income Fund	X3q	1,20%	60%
Global High Yield Bond Fund	A2, A3q	0,75%	60%
Global Multi-Asset Fund	A1, A2	1%	60%
Global Multi-Asset Fund	X2	1%	60%
Global Natural Resources Fund	A2	1,20%	60%
Global Natural Resources Fund	X2	1,20%	60%
Global Property Equities Fund	A2, A3q	1,20%	60%
Global Property Equities Fund	X2	1,20%	60%
Global Smaller Companies Fund	A2	1,20%	60%
Global Smaller Companies Fund	A2	1,20%	60%
Global Sustainable Equity Fund	A2	1,20%	60%
Global Sustainable Equity Fund	A2	1,20%	60%
Global Sustainable Equity Fund	A2	1,20%	60%
Global Sustainable Equity Fund	X2	1,20%	100%
Global Technology Leaders Fund	A1, A2	1,20%	60%
Global Technology Leaders Fund	X2	1,20%	60%
Japanese Smaller Companies Fund	A2	1,20%	60%
Japanese Smaller Companies Fund	X2	1,20%	60%
Japan Opportunities Fund	A2	1,20%	60%
Japan Opportunities Fund	X2	1,20%	60%
Pan European Absolute Return Fund	A1, A2	1,20%	60%
Pan European Absolute Return Fund	X2	1,20%	60%

Pan European Equity Fund	A1, A2	1,20%	60%
Pan European Equity Fund	X2	1,20%	60%
Pan European Property Equities Fund	A2, A3	1,20%	60%
Pan European Property Equities Fund	X2	1,20%	60%
Pan European Smaller Companies Fund	A2	1,20%	60%
Pan European Smaller Companies Fund	X2	1,20%	60%
Strategic Bond Fund	A2	0,75%	60%
Total Return Bond Fund	A2, A3q	0,75%	60%
Total Return Bond Fund	X2	1,00%	60%

Altre Spese Operative annue a carico del Comparto

Su tutti i comparti, nei limiti di quanto indicato nel Prospetto, potranno essere applicate commissioni di *performance* che maturano giornalmente e sono pagabili a cadenza annuale. Il relativo ammontare e calcolo varia a seconda dei comparti ed è riportato nella sezione “*Commissioni, competenze e spese*” del Prospetto. Tali commissioni vengono percepite dal Gestore degli investimenti in ragione del 10% dell'importo pertinente (salvo che per i comparti Biotechnology Fund e Pan European Absolute Return Fund, la cui commissione di *performance* è pari al 20% dell'importo pertinente e per i comparti Euro Corporate Bond, Euro High Yield Bond, Global High Yield Bond, Emerging Market Corporate Bond, Global Sustainable Equity, Global Smaller Companies Fund e China Opportunities Fund, per cui il Gestore ha rinunciato alla commissione di *performance*), laddove per “importo pertinente” si intende la differenza positiva fra l'incremento del valore patrimoniale netto totale per Azione durante il periodo di *performance* interessato e l'incremento del *benchmark* nello stesso periodo (o l'incremento di valore del patrimonio netto per Azione ove il *benchmark* sia sceso). Il periodo di *performance* sarà calcolato dal 1° luglio al 30 giugno di ciascun anno. Per maggiori informazioni relative alla commissione di *performance*, si rinvia alla descrizione dettagliata presente nel Prospetto e nel KIID.

Su tutti i comparti potranno infine essere applicate ulteriori commissioni quali, a titolo esemplificativo le commissioni della Banca depositaria, le commissioni e spese dell'Agente per i trasferimenti e dell'Agente amministrativo. Per maggiori informazioni, si rinvia alla descrizione dettagliata presente nel Prospetto e nel KIID.

8. Agevolazioni finanziarie

Ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e ai dipendenti dei Collocatori (e loro familiari, purché cointestatari) non si applicano le commissioni iniziali. Tale agevolazione potrebbe tuttavia non trovare applicazione con riferimento alle sottoscrizioni effettuate mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. I Collocatori avranno inoltre la facoltà di applicare uno sconto sulle commissioni iniziali, riducendole sino allo 0%, avuto riguardo all'importo investito, alle caratteristiche del sottoscrittore e, soprattutto, alle prospettive future di investimento da parte di quest'ultimo.

9. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel KIID, sono a carico degli investitori le commissioni del Soggetto Abilitato riportate nella seguente tabella.

In sede di sottoscrizione o di rimborso, i sottoscrittori saranno informati dal Collocatore sulle specifiche commissioni dovute al Soggetto Abilitato entro i limiti indicati.

TIPO DI OPERAZIONE	SOGGETTI ABILITATI				
	RBC Investor Service Bank S.A.	State Street Bank International GmbH - Succursale Italia	Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch	Société Générale Securities Services S.p.A.	Banca Sella Holding S.p.A.
Sottoscrizione	0,15% dell'ammontare sottoscritto	Fino a un massimo di Euro 20,00	Fino a un massimo di Euro 25,00 per ciascun fondo	Fino a un massimo di Euro 20,00	Fino a un massimo di Euro 14,00
Rimborso	0,15% dell'ammontare rimborsato	Fino a un massimo di Euro 20,00	Fino a un massimo di Euro 25,00 per ciascun fondo	Fino a un massimo di Euro 20,00	Fino a un massimo di Euro 14,00
Conversione	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Apertura PAC	Euro 12,50	Fino a un massimo di Euro 20,00	Fino a un massimo di Euro 25,00	Fino a un massimo di Euro 15,00	Fino a un massimo di Euro 10,00
Rate Successive PAC	Euro 1,50	Fino a un massimo di Euro 2,00	Fino a un massimo di Euro 2,00	Fino a un massimo di Euro 1,00	Fino a un massimo di Euro 2,00
Dividendi	Non applicabile per importi inferiori a Euro 10,00 Euro 5,00 per importi superiori a Euro 10,00	Corrisposti tramite assegno: fino a un massimo di Euro 3,00* Corrisposti tramite bonifico bancario: non applicabile*	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile

*La stessa commissione è applicabile in caso di rimborsi.

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

10. Documenti e informazioni

Il valore unitario dei diversi comparti calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, con indicazione della data di rilevazione dello stesso è pubblicato sul sito della SICAV, all'indirizzo www.janushenderson.com.

Sono altresì pubblicati sul sito sopra indicato, consentendone l'acquisizione su supporto durevole, la versione di volta in volta aggiornata dei seguenti documenti e informazioni:

- il Prospetto e il KIID (quest'ultimo in lingua italiana);
- la documentazione contabile;
- lo Statuto della SICAV;
- gli avvisi di convocazione delle assemblee generali o di comparto degli azionisti, almeno otto giorni prima della data dell'assemblea, indicando luogo, giorno, ora dell'assemblea, le condizioni per l'ammissione e i requisiti di quorum e voto;
- l'avviso di pagamento di eventuali dividendi;
- l'avviso di eventuali modifiche apportate allo Statuto;

- l'avviso relativo alle variazioni delle informazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICR, l'aumento degli oneri a carico degli investitori in misura complessivamente superiore al venti per cento.

L'avviso di convocazione delle assemblee degli azionisti, ivi incluso l'avviso dell'assemblea generale, verrà inviato agli azionisti tramite servizio postale. La Società inoltrerà tale avviso ai Soggetti Abilitati che entro otto giorni dalla ricezione provvederanno ad inviarne copia unitamente al modulo di delega per la partecipazione all'assemblea a ciascun azionista.

Gli azionisti saranno inoltre informati dei fatti inerenti la Società che sono oggetto di diffusione al pubblico in Lussemburgo con le stesse modalità utilizzate in tale Paese.

Su richiesta degli investitori, i documenti e le informazioni di cui alla presente sezione D potranno essere resi disponibili dalla Società anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano agli investitori di acquisire tali informazioni e documenti su supporto durevole.

11. Regime fiscale per i sottoscrittori italiani

Ai sensi dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77, come successivamente integrato e modificato, i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (il "**Decreto 917**"), derivanti dalla partecipazione in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, istituiti in Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella c.d. *white list* di cui al Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, come successivamente modificato ("**OICVME**") e le cui quote o azioni sono collocate in Italia ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), sono soggetti a ritenuta.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 6, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 (il "**Decreto 66**"), la ritenuta sui redditi di capitale di cui all'articolo 44 del Decreto 917, divenuti esigibili dal 1° luglio 2014, si applica nella misura del 26 per cento.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del Decreto 66, sui redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del Decreto 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo Decreto 917, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, realizzati dal 1° luglio 2014, all'atto del rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni, si applica l'aliquota nella misura del 26 per cento.

I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del Decreto 917, derivanti dalla partecipazione in OICVME, sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("**Decreto 601**") ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella *white list* al Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, come sopra detto e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente sono stabilite da appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare, i proventi si considerano riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del Decreto 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista sopra menzionata in proporzione alla percentuale media dell'attivo dei predetti organismi investita direttamente, o indirettamente (per il tramite di, ad esempio, altri OICVME e organismi di investimento in valori mobiliari di diritto italiano), nei titoli medesimi. La citata percentuale media è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. In caso di fusione la percentuale media è determinata tenendo conto della somma dei valori risultanti dai predetti prospetti degli organismi di investimento oggetto dell'operazione. Quanto precede trova inoltre applicazione anche rispetto alla determinazione delle perdite derivanti dalla partecipazione in OICVME. Secondo i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con Circolare n. 19/E del 27 giugno 2014, i proventi che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli in precedenza indicati, maturati a decorrere dal 1° luglio 2014, sono soggetti alla ritenuta del 26 per cento nel limite del 48,08 per cento del loro ammontare; analogamente, le perdite che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli sopra indicati possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Decreto 917, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare.

I soggetti residenti in Italia incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni dell'OICVME applicheranno la suddetta ritenuta sui proventi (i.e. i redditi di capitale di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del Decreto 917) distribuiti in costanza di partecipazione all'OICVME e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. Nel caso in cui le quote o azioni siano immesse in un sistema di deposito accentrato, la ritenuta è applicata dai soggetti presso i quali le quote o azioni sono depositate, aderenti (direttamente o indirettamente) al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

Si considerano cessioni anche i trasferimenti di quote o azioni a diverso intestatario, mentre si considerano rimborsi le conversioni di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo OICVME (in questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista). Il costo di acquisto delle quote o delle azioni deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

La suddetta ritenuta si applica, in linea di principio, a titolo di acconto nei confronti dei soggetti che esercitano attività di impresa e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da IRES. Tuttavia, la citata ritenuta non si applica in relazione a quote o azioni di OICVME immesse nell'ambito di gestioni individuali per le quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e nei confronti di, fra l'altro, soggetti non residenti in Italia, OICVM italiani, forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e fondi immobiliari istituiti ai sensi del TUF e dell'articolo 14-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 86. Inoltre la ritenuta non è applicata sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. Nel caso in cui le quote o azioni dell'OICVME siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano

conseguiti all'estero, la ritenuta del 26 per cento è applicata dai sostituti d'imposta che intervengono nella loro riscossione. In assenza di un incarico alla riscossione dei proventi conferito ad un sostituto d'imposta, gli stessi proventi dovranno essere autonomamente dichiarati ed assoggettati ad imposta dal relativo investitore ai sensi dell'articolo 18 del Decreto 917. Non sono altresì soggetti alla predetta ritenuta i redditi di capitale derivanti dalle quote o azioni di OICVME sottoscritte e detenute nell'ambito di Piani di Risparmio a lungo termine esclusivamente da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove le stesse siano detenute per almeno 5 anni.

In determinate circostanze, un investitore può conseguire, oltre ai redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del Decreto 917, soggetti a ritenuta come indicato nei paragrafi che precedono, anche componenti appartenenti alla categoria dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del Decreto 917. Tali componenti sono soggetti a un diverso regime fiscale a seconda dello status dell'investitore.

Nel caso in cui le azioni o quote dell'OICVME siano oggetto di successione ereditaria o di donazione, potrebbe essere dovuta l'imposta sulle successioni e donazioni secondo le aliquote previste dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come successivamente integrato e modificato. Al ricorrere di determinate condizioni previste dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dalla Legge 13 ottobre 2020, il trasferimento delle quote o azioni di OICVME che siano parte di un Piano di Risparmio a lungo termine per causa di morte non è soggetto all'imposta di successione.

Ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e quelle ad esse equiparate, in ogni caso residenti in Italia, che, durante ciascun periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia (ivi incluse, quindi, le azioni o quote dell'OICVME) sono tenuti, in determinate circostanze, ad indicare tali investimenti ed attività nel Modello RW, da presentare congiuntamente alla propria dichiarazione dei redditi, ai fini del cd. monitoraggio fiscale. Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. L'obbligo di compilazione del Modello RW sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. L'obbligo di compilazione del Modello RW non sussiste invece per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano dagli stessi assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (il "**Decreto 201**"), la detenzione di quote o azioni di OICVME può comportare l'applicazione di un'imposta di bollo in misura proporzionale dovuta sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari. Nel caso in cui le azioni o quote dell'OICVME siano detenute all'estero, ai sensi dello stesso articolo 19 del Decreto 201, dovrebbe trovare applicazione l'imposta di bollo sulle attività finanziarie detenute all'estero (cd. IVAFE), da liquidarsi a cura dell'investitore nella propria dichiarazione dei redditi.

Il trattamento fiscale potrebbe subire modificazioni nel tempo.

Per maggiori dettagli circa il trattamento fiscale applicabile in Italia alle azioni o quote dell'OICVME si raccomanda di rivolgersi ad un consulente fiscale di fiducia.

* * *